

REPUBBLICA ITALIANA



II UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

Rep- 121

CONVENZIONE

TRA: la II Università degli Studi di Roma

E: la Vianini Lavori S.p.A., in proprio e quale mandataria

ex. artt. 20 e seguenti della Legge 8 agosto 1977 n. 584 e

successive modificazioni e/o integrazioni, delle Società:

Impresa Ing. Fortunato Federici, Consorzio Cooperative

Costruzioni, Cooperativa Gran Sasso, Italedil, IM.CO.,

I.C.U.N., Impresa Ietto Eugenio e Fratelli, Italiana

Costruzioni, S.A.C., I.G.A., C.P.C., DI.COS., Sette

Costruzioni, S.I.A. 1975, G & G Di Stefano, I.R.CO.S.,

Aerimpianti, Fiat Engineering, FATME.

PER: la disciplina della concessione prevista dall'art. 7

della Legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente la realizza-

zione della II Università degli Studi di Roma nell'area Tor

Vergata.

L'anno Millenovecentottantasette, addì ventitré del mese di

ottobre, in Roma, nella sede della II Università degli Studi

di Roma, innanzi a me Dott.ssa Rosa Fusco Ciccone, nata a

Castellammare di Stabia il 3 febbraio 1923, delegata, con

decreto rettorale n. 574 dell'11.12.1982, a redigere e

ricevere, a tutti gli effetti di legge, i contratti

dell'Amministrazione Universitaria, ai sensi dell'art. 55 del

Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità generale

UFFICIO REGISTRO ATTI PUBBLICI - ROMA

Esatto L. 1000 (lire)

Registrato al n. 463

Serie 1B

di cui INVIM I

addi 15 / 88

IL CASSIERE

IL DIRETTORE



delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria
approvato con DPR 4 marzo 1982, n. 371 sono personalmente
comparsi:

Il Prof. Enrico Garaci, nato a Roma il 23/4/42 nella sua
qualità di Rettore e legale rappresentante della II Univer-
sità degli Studi di Roma, presso la cui sede per la carica è
domiciliato, ed autorizzato ad intervenire al presente atto
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.6.1987 (all. A)

Il Dr. Ing. Sergio Marchesi, nato a Roma il 16/11/25 nella
sua qualità di legale rappresentante della Impresa Vianini
Lavori S.p.A. con sede in Roma, domiciliato, agli effetti del
presente contratto, in Roma, Via Montello 10, autorizzato ad
intervenire al presente atto in forza di procura speciale per
atto Notaio Maurizio Misurale di Roma in data 3.3.1986 rep.
37489 racc. 10952 (All. B).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e
poteri sono certo, previa rinuncia alla assistenza dei
testimoni, di comune accordo fra loro e con il mio consenso,
giusta la facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della
vigente legge notarile del 16 febbraio 1913, N. 89

PREMESSO

che con bando di gara - pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le, foglio delle inserzioni n. 17, del 22.1.1986 è stato
indetto l'affidamento in concessione, secondo le procedure
prescritte dalla legge 3.4.1979 n. 122 - art. 7 - della



realizzazione della nuova sede della II Università degli Studi di Roma nell'area di Tor Vergata.

L'importo di spesa per la realizzazione dell'intero complesso ammonta presuntivamente a lire 500 miliardi.

L'importo base dell'affidamento in concessione per la prima fase ammonta a lire 260 miliardi.

- che con decreto rettorale n. sessantasei del 24 novembre 1986 il Rettore della II Università degli Studi di Roma ha nominato la Commissione consultiva di gara;

- che la Commissione consultiva di gara, esauriti i lavori, ha prescelto, sulla scorta della valutazioni attribuite ai predeterminati elementi di giudizio, il progetto-programma presentato dalla Vianini Lavori S.p.A., e dalle Imprese Riunite precisate in epigrafe;

- che il Consiglio di Amministrazione della II Università nella seduta del 22.6.1987 (All. A) ha aggiudicato la concessione alla Vianini Lavori S.p.A., in proprio e quale capogruppo delle imprese indicate in epigrafe;

- che alla Vianini Lavori S.p.A., mandataria, spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della II Università degli Studi di Roma per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto;

- che con prefettizie n. 20124 del 18.9.1987 e n. 20814 del

28.9.87 sono risultati negativi gli accertamenti esperiti in applicazione della Legge 23 dicembre 1982, n. 936 nei confronti dei rappresentanti legali e Direttori Tecnici delle predette imprese;

che a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, la Vianini Lavori S.p.A. - in nome proprio e nella veste di mandataria delle Imprese Riunite aggiudicatarie - ha costituito a norma di legge la cauzione definitiva mediante la fidejussione N. 13.424 rilasciata il 19 Ottobre 1987 dal Banco di Roma - Filiale di Roma, per atto autentificato dal Notaio Dr. Ernestina Annunziata di Roma in pari data, per l'ammontare di f. 13.000.000.000.- (tredicimiliardi).

Tutto ciò premesso ed accertata da me Ufficiale Rogante la capacità giuridica dei componenti, le parti come sopra conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 -

La II Università degli Studi di Roma, come sopra rappresentata, affida in concessione alla Vianini Lavori S.p.A. in proprio e quale mandataria ex artt. 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977 n. 584 e successive modificazioni e/o integrazioni, giusto mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza per atto autentificato dal Notaio Maurizio



Misurale in data 3/3/86, delle Imprese: Impresa Ing

Fortunato Federici S.p.A. - Consorzio Cooperative Costruzioni
- Cooperativa Gran Sasso - Italedil S.p.A. - IM.CO. S.p.A. -
I.C.U.N. s.r.l. - Impresa Comm. Ietto Eugenio e Fratelli
s.r.l. - Impresa Italiana Costruzioni S.p.A. - S.A.C. S.p.A.
- I.G.A. S.p.A. - C.P.C. S.p.A. - DI.COS. S.p.A. - Sette
Costruzioni S.p.A. - S.I.A. 1975 S.p.A. - G&G Di Stefano
S.p.A. - I.R.CO.S S.p.A. - Aerimpianti S.p.A. - Fiat
Engineering S.p.A. - FATME S.p.A., la realizzazione del nuovo
complesso universitario da ubicarsi in Roma, località Tor
Vergata.

L'affidamento in concessione è effettuato sulla base dell'im-
porto presuntivo di f. 500 miliardi all'uopo programmato e
delle esigenze tecniche indicativamente risultanti dalle fasi
prima e seconda del programma di fattibilità redatto dalla II
Università di Roma che alla presente convenzione si allegano
sotto le lettere C - D.

per formarne parte integrante e sostanziale.

Formano oggetto della presente Convenzione:

- 1) - La redazione dei piani particolareggiati, la esecuzione
di indagini preliminari, geotecniche e geognostiche, la
progettazione di massima ed esecutiva dell'intero complesso,
la direzione dei lavori, l'assistenza degli stessi, la loro
contabilizzazione, l'assistenza al collaudo, e le spese per
lo stesso.

Ogni altra incombenza fino alla presa in consegna delle opere.

2) - La esecuzione dei lavori relativi alla prima fase e di quelli afferenti ai lotti successivi secondo i limiti e le modalità di cui agli articoli che seguono.

L'Università si riserva per l'esecuzione di particolari opere e forniture, secondo quanto precisato al seguente art. 13, di provvedere direttamente o di disporre l'affidamento a terzi mediante esperimento di gara di appalto con le modalità di cui all'articolo stesso; anche le attività per tali affidamenti saranno espletate dal Concessionario.

La concessione è regolata dalle norme fissate per le opere di competenza dello Stato, ed in particolare di quelle dettate per le Università, e alle condizioni di cui agli articoli seguenti che il Concessionario si impegna, con il presente atto, ad osservare.

ARTICOLO 2 -

Le opere dovranno essere realizzate complete delle loro parti accessorie, degli impianti, dei servizi, delle attrezzature fisse e delle eventuali opere di urbanizzazione necessarie.

Le opere, inoltre, dovranno essere progettate anche adottando procedimenti di edilizia industrializzata.

Le progettazioni dovranno essere effettuate sulla base dei fabbisogni e caratteristiche di utenza che saranno definite dalla Università ed in conformità del D.M. 29.5.1895



modificato con D.P.C.S. 13.7.1947, n. 763 concernente il Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici. Il complesso insisterà sulle aree individuate nel P.R.G. del Comune di Roma ed in base ai criteri di cui al Piano di Assetto Generale dell'area.

ARTICOLO 3 -

Sulla base del programma di fattibilità di cui all'art. 1 (All. E-E1/E25) ed acquisite eventuali ulteriori istruzioni, il Concessionario:

1°) Redige il progetto generale di massima e relativo programma dei lavori entro 4 mesi dalla data di firma della presente convenzione; detto programma dovrà tener conto dei criteri illustrativi e di articolazione del progetto-programma presentato in sede di gara per l'affidamento in concessione dei lavori. Il progetto generale di massima dovrà contenere uno studio di fattibilità relativo alle ipotesi localizzative delle strutture nel contesto urbano; tale studio dovrà essere in linea con i programmi di fattibilità 1° e 2° fase elaborati da questa Amministrazione ed agli strumenti tecnico-urbanistici sopra menzionati (PRG. SUM. PAG.) (All. F-G). Tale studio dovrà tener conto inoltre della situazione localizzativa, dimensionale e di utilizzazione delle strutture esistenti valutandone la congruità e la rispondenza sia nelle fasi intermedie che nelle fasi finali

e dovrà inoltre essere condotto, una volta esperite le necessarie indagini e analisi, prendendo i necessari ed opportuni contatti con tutti gli Enti direttamente ed indirettamente interessati al progetto.

L'Università si riserva di escludere dal presente contratto la progettazione e la costruzione di opere realizzate con il concorso tecnico ed economico di altri Enti con i quali sia stato sottoscritto apposito protocollo anche posteriore alla sottoscrizione della presente convenzione.

Tali esclusioni saranno precisate in sede di perfezionamento dell'incarico per la redazione del progetto di massima o in fasi progettuali successive.

L'Università si riserva inoltre di definire sulla base del progetto di massima i lotti funzionali da eseguire nei tempi che riterrà opportuni in funzione di valutazioni di merito che saranno autonomamente date tenuto conto delle esigenze scientifiche didattiche, culturali ed organizzative oltre che delle disponibilità contestuali di finanziamenti.

Il progetto di massima sarà costituito da:

- a) Piano generale di intervento - piano urbanistico generale
- planivolumetrico.
- b) Progetto di massima per l'utilizzazione a regime degli edifici
- Definizione degli stralci funzionali - Programma di utilizzazione degli stralci.



- Progetto di massima di tutti gli interventi compresi quelli relativi agli edifici già facenti parte del patrimonio edilizio dell'Università.
- c) Stime di massima dell'intero intervento e dei singoli stralci.
- d) Ipotesi di graduazione degli interventi in rapporto all'utilizzazione ed al funzionamento operativo delle strutture.
- e) Predisposizione di tutte le documentazioni e degli adempimenti necessari all'ottenimento ed allo svincolo dei finanziamenti.
- 2) Redige, ove necessario, i piani particolareggiati di cui all'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Roma entro quattro mesi dalla richiesta dell'Amministrazione Universitaria.
- 3) Redige indipendentemente dagli elaborati richiesti al precedente punto 1) anche il progetto di massima ed esecutivo della sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con annesso Policlinico, la cui collocazione prevista dal SUM è indicata nel piano di assetto generale dell'area di Tor Vergata e la cui consistenza e caratterizzazione sono descritti nel piano di fattibilità di 2° fase.
- Nel Piano di Assetto Generale (PAG) sono anche contenute (tavole dal N. 4 alla N. 14) le specifiche relative alle preesistenze ambientali e infrastrutturali che consentiranno

la migliore esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse con la realizzazione del nuovo Policlinico.

Per la nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico il Concessionario dovrà redigere uno stralcio esecutivo e funzionale contenuto nell'importo attualmente disponibile di 120 miliardi.

Le fasi progettuali (di massima ed esecutive) dovranno complessivamente essere completate, unitamente al programma di lavori ai sensi dell'art. 1 Legge 741/81 entro 5 (cinque) mesi dalla firma della presente Convenzione.

Resta inteso che nella somma complessiva di 260 miliardi attualmente disponibile per la prima fase dovranno essere compresi gli oneri di:

- redazione dei piani particolareggiati ove occorran;
- custodia dell'area e adempimenti relativi (dalla data di consegna dell'area);
- indagini preliminari per la realizzazione dell'intero complesso;
- indagini geognostiche e geotecniche;
- allacciamenti;
- progettazione di massima dell'intero complesso universitario;
- progettazione di massima ed esecutiva della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico;
- esecuzione dei lavori relativi al primo lotto;



- progettazione esecutiva dei lavori per il completamento della prima fase;
- esecuzione dei lavori per il completamento prima fase;
- direzione assistenza e contabilizzazione lavori;
- assistenza al collaudo;
- imprevisti e revisione prezzi;
- opere d'arte;
- IVA e quant'altro dovesse occorrere per il completo raggiungimento delle finalità dell'Università.

ARTICOLO 4 -

Gli elaborati progettuali e gli allegati prescritti saranno approvati dall'Università per quanto di competenza della stessa e successivamente, in linea tecnico-economica, dal Provveditorato Opere Pubbliche di Roma, previo parere del C.T.A.

Il Concessionario si impegna sin d'ora ad apportare ai suddetti elaborati progettuali ed allegati ogni variante, aggiunta o modificazione di sorta che l'Università od il Provveditorato alle OO.PP. dovesse richiedere.

Resta inteso che le modificazioni richieste dovranno essere recepite senza che per questo il Concessionario possa pretendere ulteriori compensi salvo la fissazione di un termine per la rappresentazione degli elaborati progettuali modificati.

Essi saranno approvati con la procedura indicata al primo

comma. In caso di mancata approvazione, per motivi dell'Università, la presente convenzione rimarrà priva di effetto ed al Concessionario saranno riconosciute le spese sostenute per la progettazione delle opere e le eventuali altre debitamente documentate ed accertate dalla stessa Università senza che per questo il Concessionario possa pretendere ulteriori compensi di sorta a qualunque titolo possano ingenerarsi.

ARTICOLO 5 -

Il Concessionario è obbligato ad iniziare le indagini geognostiche non appena ne riceverà autorizzazione da parte dell'Università ed a concluderle in tempi concomitanti e correlati al termine fissato per la progettazione.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere iniziata subito dopo la comunicazione dell'approvazione del progetto secondo quanto specificato nell'art. 4 e dovranno essere ultimati entro il termine di mesi 18 (diciotto) che decorreranno dalla data di consegna dei lavori.

E' fissata sin d'ora una penale, dello 0,5% (zero virgola cinque per mille), per ogni giorno di ritardo sull'importo previsto in progetto per i lavori. Quanto alla progettazione, l'eventuale ritardo nella redazione dei relativi elaborati andrà a decurtare il termine di ultimazione dei lavori.

Non saranno concesse proroghe se non per motivi che siano riconosciuti giustificati dall'Università, su domanda

D.P.R. 26.7.62, n. 1063, nonché le disposizioni legislative e regolamentari che vigono in materia di opere pubbliche, con particolare riguardo al Regolamento 25.5.1895, n. 350.

Il Concessionario resta obbligato, all'osservanza del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con decreto Ministeriale 29.5.1895 e del Regolamento per il servizio del Genio Civile, Approvato con R.D. 2.3.1931, n. 287.

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giuste le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP., di cui al predetto D.M. 29.5.1895 ed in base alle altre disposizioni che eventualmente riceverà dall'Università.

I grafici ed i disegni del progetto definitivo comprendente i calcoli statici delle strutture portanti ed i progetti esecutivi completi di calcoli, stima e capitolati degli impianti tecnologici necessari, saranno presentati nel termine stabilito, all'Università concedente, per le determinazioni.

Qualora la presentazione di qualsiasi elaborato progettuale richiesto fosse ritardata oltre il termine stabilito e fermo restando il disposto del comma 3° di questo articolo, sarà applicata la stessa penale prevista per il ritardo nei

lavori, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui

all'art. 11.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 l'Università, farà propri gli elaborati già presentati, ma resterà libera da ogni impegno verso il Concessionario inadempiente senza che questo ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese.

Nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione concedente ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il Concessionario avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare.

Il Concessionario fermo restando a suo carico ogni responsabilità per l'esecuzione dei lavori dovrà inoltre attenersi alle disposizioni che, in fase esecutiva, potranno essere date dall'Università per una migliore esecuzione degli stessi ed al programma dei lavori redatto ai sensi e per i fini dell'art. 1 della legge 741/81.

A tale scopo resta convenuto che il Concessionario consentirà in qualunque momento l'accesso ai cantieri ed alla zona dei lavori ai funzionari dell'Università.

I predetti funzionari non avranno, però, la facoltà di impartire disposizioni che per il tramite dell'Università,

eccetto che nei casi di comprovata gravità o somma urgenza, che dovranno però essere subito segnalati all'Università.

ARTICOLO 6 -

I prezzi unitari da applicare nei computi metrici estimativi risultanti tra gli elaborati progettuali saranno quelli di cui ai due elenchi - prezzi predisposti dall'Università e posti in visione in sede di gara per la realizzazione in argomento ed allegati alla presente convenzione sotto le lettere ⁽¹⁾ "e" per formarne parte integrante e sostanziale ed ai quali dovrà essere applicato il ribasso del 28,11% (ventotto virgola undici per cento).

I suddetti elenchi sono ricavati dai seguenti tariffari:

- OPERE MURARIE ED AFFINI: "Tariffa dei prezzi per lavori di edilizia" e "Tariffa dei prezzi per impianto idrico e sanitario" in vigore presso il Provveditorato OO.PP. per il Lazio alla data del bando (All. H);

- OPERE IMPIANTISTICHE: "Tariffa dei prezzi per le opere tecnologiche" in vigore presso la Direzione Centrale Lavori ed Impianti Tecnologici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni alla data del bando (All. I).

Per quei prezzi che non trovassero riferimento nei cennati elenchi si procederà per assimilazione o tramite la redazione di apposite analisi (da assoggettare anch'essi al medesimo ribasso).

I prezzi da prendersi a base, per i successivi affidamenti di

2) Leggos: "H/I"
Maly
Eferin
[Signature]

esecuzione dei lavori, saranno aggiornati con il criterio di cui all'art. 8.

ARTICOLO 7 -

L'esecuzione dei lavori, è regolata, agli effetti della liquidazione della spesa, con il sistema a misura e con la clausola della revisione prezzi, ammessa dalle vigenti leggi e da quelle che venissero emanate nel corso dei lavori.

Alla valutazione delle opere eseguite, pertanto, si perverrà per gli interventi relativi alla prima fase sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi predisposto dall'Università e posto in visione in sede di esperimento della gara per l'affidamento in concessione dei lavori e, per i successivi lotti, sulla base dei prezzi aggiornati di cui all'art. 8.

La liquidazione dei lavori e delle relative forniture, con l'aggiunta dell'IVA, sarà effettuata in base alle quantità effettive dei lavori mensilmente eseguite e delle forniture effettuate, valutate con i prezzi unitari fissati nel progetto, al netto del ribasso.

Resta però, inteso che il Concessionario dovrà assumere a proprio carico le eventuali eccedenze di spesa a qualsiasi titolo che non dovessero essere state previste ed approvate dall'Università. L'anticipazione sarà concessa secondo le vigenti disposizioni in materia e quelle che eventualmente saranno emanate.

ARTICOLO 8 -

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori relativi agli ulteriori lotti in relazione alle successive assegnazioni che saranno disposte, si ribadisce che, il Concessionario rimane tale alle condizioni tutte previste dal presente disciplinare, per le attività proprie del Concessionario, ivi compresa la progettazione esecutiva di ulteriori lotti, fino al compimento dell'intera realizzazione. Il Concessionario si obbliga sin d'ora ad eseguire gli ulteriori lotti di lavori alle condizioni della presente Convenzione e su determinazioni della Università. Questa però, si riserva la facoltà di non affidare l'esecuzione di tali ulteriori lotti, se il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori precedenti, non abbia dimostrato una puntuale ottemperanza alle obbligazioni ed una buona qualità di esecuzione del lavoro. Per l'esecuzione degli ulteriori lavori, oltre quelli attinenti all'attuale fase di 260 miliardi, l'Università ha individuato ulteriori fasi ciascuna di f. 100 miliardi.

Per l'esecuzione di tali ulteriori lavori, attinenti a fasi successive, il Concessionario, sempre su determinazioni dell'Università, si impegna, inoltre, fin d'ora a migliorare in una misura non inferiore al 5% il ribasso contrattuale applicato alla precedente fase tenendo conto delle diverse caratteristiche costruttive del lotto da affidare rispetto alle opere già eseguite o in corso di esecuzione, nonchè agli importi corrispondenti alle caratteristiche stesse.

Detto incremento di ribasso sarà applicato ogni qualvolta tali assegnazioni supereranno l'importo di lire 100 miliardi che individua ciascuna delle fasi di cui sopra e ciò anche se alla formazione dell'importo complessivo di fase concorreranno diverse assegnazioni di diverso importo.

L'UFFICIALE ROGANTE

Conseguentemente, la singola assegnazione - di qualunque importo essa sia - costituirà oggetto di esecuzione di lavori e di miglioramento di ribasso, miglioramento che resterà unico nell'ambito dell'importo di fase sopra specificato.

"IL RETTORE,"

Si chiarisce che la redazione dei progetti esecutivi può essere richiesta dall'Università anche in attesa di ulteriori assegnazioni qualunque ne sia l'importo. Per quanto riguarda i prezzi cui dovranno riferirsi gli ulteriori lavori da affidarsi oltre la prima fase, si precisa che e si conviene fin d'ora che per l'aggiornamento dei prezzi posti a base di gara per la ricerca del Concessionario ed allegati alla presente convenzione, si procederà scegliendo quello più favorevole all'Amministrazione tenendo conto della variazione media dei prezzi stessi intervenuta nel mercato a partire dal precedente affidamento, confrontata con le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti secondo le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Tale confronto - inteso all'individuazione del nuovo elenco dei prezzi - sarà effettuato ogni qualvolta sarà disposta una nuova assegnazione qualunque ne sia l'importo. La data da

VIANINI LAVORI S.P.A.

prenderci a riferimento per il ripetuto confronto sarà quella del provvedimento che dispone l'approvazione del progetto per l'affidamento dei relativi lavori. I tempi per la redazione dei nuovi progetti e per la esecuzione di nuovi lavori oltre quelli di I Lotto, I fase, saranno fissati dall'Università con criteri che terranno presenti i tempi adottati per la progettazione esecutiva e realizzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico e le circostanze che nel prosieguo si verificheranno.

Resteranno in ogni caso confermate le penalità già fissate per ritardata progettazione od esecuzione di lavori.

ARTICOLO 9 -

In caso che le disponibilità finanziarie non consentissero il finanziamento dell'intero complesso di opere, l'Università si riserva di ridurre il programma di interventi per rapportarlo alle disponibilità effettive.

Trascorso il termine di 5 anni dalla data della presente convenzione senza che sia stato emesso provvedimento di assegnazione di ulteriori fondi, le parti hanno unilaterale facoltà di recesso dalle obbligazioni assunte nella presente convenzione.

Uguale disposizione si applica per i quinquenni successivi.

Resta inteso che, in tali casi, al Concessionario saranno riconosciute le eventuali spese di progettazione e le altre documentate ed accettate dall'Università, ma esso non potrà

pretendere compensi di sorta per il fatto che i lavori saranno eseguiti in misura ridotta rispetto al programma complessivo.

ARTICOLO 10

L'Amministrazione Universitaria si riserva di assumere, sulla base delle assegnazioni di fondi, che di volta in volta saranno disposte, ed eventualmente anche per effetto di circostanze particolari che si dovessero nel tempo ingenerare, le determinazioni che riterrà più opportune, circa l'esecuzione degli ulteriori lavori che saranno promossi per effetto delle nuove assegnazioni.

Per il fatto, pertanto, che gli ulteriori finanziamenti potrebbero non intervenire od intervenire con modalità delle quali, alla data odierna, non si ha conoscenza, l'Università si riserva altresì, senza che il Concessionario possa opporre eccezioni o richiedere indennizzi di sorta, di ordinare l'interruzione delle attività e dei lavori.

Nel caso di ulteriori affidamenti, il Concessionario si impegna ad integrare l'importo della cauzione, menzionata nelle premesse con quello che, in base alle disposizioni, sarà richiesto dall'Università.

Ai fini dell'affidamento al Concessionario dell'esecuzione di ulteriori lavori, l'approvazione di uno o tutti i relativi progetti esecutivi redatti dallo stesso ed il finanziamento integrale o parziale di uno o tutti i menzionati progetti

L'UFFICIALE ROGANTE

"IL RETTORE."

MANINI LAVORI S.p.A.

esecutivi, avranno valore - a tutti gli effetti- di convenzione aggiuntiva alla presente, le cui reciproche obbligazioni si intenderanno estese anche agli ulteriori lavori affidati e da eseguire ed eventualmente saranno integrate da apposite più specifiche clausole tecniche da inserire nei relativi capitolati speciali di appalto, che dovranno essere approvati dal Provveditore alle Opere Pubbliche.

ARTICOLO 11

La quota di competenza del Concessionario per la redazione dei piani particolareggiati, progettazione, direzione lavori, assistenza e contabilizzazione - da assoggettare allo stesso ribasso dell'offerta in sede di gara dal Concessionario rimasto aggiudicatario e allo stesso predetto ribasso, migliorato nella misura non inferiore al 5% per fasi successive di lavori secondo quanto specificato all'art. 8 della presente convenzione per gli ulteriori - sarà determinata in base alla Tariffa professionale per Ingegneri e Architetti di cui alla legge 2.3.1949 n. 143 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla circolare numero 6679 del 1.12.1969 per le prestazioni urbanistiche, cui sarà applicata la riduzione del 20% (venti per cento) prevista dal Disciplinare tipo approvato con D.M. 15.12.1955 n. 22608. Resta salvo l'adeguamento della vigente tariffa per la eventuale emanazione di nuove norme in tal senso.

Essa sarà corrisposta al Concessionario all'avanzamento dei lavori e contestualmente al pagamento del medesimo.

Resta inteso che se la progettazione fosse realizzata da più professionisti incaricati dal Concessionario, l'Università riconoscerà il compenso come se si trattasse di incarico ad un solo professionista.

ARTICOLO 12

Il Concessionario è tenuto all'espletamento tempestivo di tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni, etc., comunque necessari per la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e per l'agibilità delle stesse.

Il Concessionario è tenuto inoltre alla custodia dell'area dalla data di consegna della stessa - assumendosene la piena responsabilità al fine di garantire che la stessa non sia occupata - sulla base di un programma di spesa preventivamente approvato dall'Università. E' tenuto ancora, qualora ne insorgerà la necessità, a svolgere pratiche amministrative intese ad ottenere la deviazione, lo spostamento e la soppressione di tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, che impediscano o ritardino la esecuzione dei lavori o che, comunque, interessino le aree di sedime delle opere da realizzare, richiedendo le necessarie autorizzazioni e promuovendo, ove occorra, convenzioni con i soggetti interessati - convenzioni

L'UFFICIALE ROGANTE

"IL RETTORE,"

VIANINI LAVORI S.p.A.

che dovranno, comunque, riportare il benessere della
Università.

Per i particolari lavori e le forniture previsti nel seguente
art. 13 il Concessionario si impegna ad esperire gare di
appalto in nome e per conto dell'Università con le modalità
di cui all'articolo stesso.

La liquidazione degli oneri sostenuti per gli adempimenti
sopra descritti e per ogni altro intervento analogo o
adempimento, comprese le spese per la esecuzione materiale
delle indagini ai fini dell'accertamento delle condizioni
geotecniche del terreno comunque occorrenti per la
realizzazione delle opere, sarà effettuata, previa
autorizzazione di ogni spesa da parte dell'Università, con
rimborso integrale a presentazione dei titoli di spesa,
sostenute ai fini delle incombenze di cui al presente
articolo, maggiorati della percentuale del 10% (dieci per
cento) che rimane fissata quale compenso delle suddette
attività affidate anche al Concessionario.

ARTICOLO 13

Per la realizzazione di specifici lavori caratterizzati da
impieghi di tecnologie particolari od innovative o di quelli
per i quali non è possibile individuare con sufficiente
approssimazione l'entità dei prezzi da porre a base della
trattativa con il Concessionario, nonché per forniture di
arredi ed attrezzature scientifiche, l'Università si riserva

di provvedere direttamente (nel qual caso si riduce conseguentemente l'importo oggetto della presente convenzione) o di chiedere al Concessionario l'affidamento a terzi mediante esperimento di gara di appalto (art. 7 - 2° comma - Legge 3.4.79 n. 122) secondo gli atti progettuali predisposti dal Concessionario ed approvati dall'Università.

L'UFFICIALE ROGANTE

A tal uopo il Concessionario, ottenutane disposizione dalla Università, è tenuto ad esperire, per conto della stessa, procedure per il relativo affidamento secondo la vigente normativa e quella che, nel prosieguo, dovesse essere emanata per l'appalto dei lavori pubblici e forniture, osservando e facendo osservare le disposizioni della Legge antimafia. I relativi contratti dovranno essere stipulati dallo stesso Concessionario che ne curerà il puntuale adempimento.

"IL RETTORE,"

Spetterà all'Università l'approvazione definitiva dell'aggiudicazione.

L'attività del concessionario in questa materia, dovrà fare riferimento, per qualunque ipotesi o circostanza particolare, alla normativa in generale sui lavori pubblici ed alle altre in vigore relative alle materie eventualmente oggetto dell'attività del concedente e sarà compensata con i criteri e nella misura specificati nel precedente articolo 12 e cioè mediante rimborso integrale delle spese preventivamente autorizzate a presentazione dei relativi titoli cui sarà applicata la maggiorazione della percentuale del 10% fissata

MIANINI LAVORI S.p.A.

quale compenso delle attività proprie del Concessionario.

Si chiarisce che anche per i suddetti lavori compete al Concessionario la progettazione, la direzione, l'assistenza, ecc. come dettagliato all'art. 11 e con il compenso da computarsi con le modalità specificate nello stesso articolo. Gli importi dei lavori e delle forniture, oggetto delle licitazioni su descritte, non concorrono a formare l'importo delle fasi di L. 100 miliardi individuate all'art. 8.

ARTICOLO 14

L'Università vigilerà, con personale all'uopo incaricato, perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte e conformemente alle direttive, senza che per ciò il Concessionario resti sollevato, in tutto o in parte, dalle responsabilità per la regolare esecuzione degli stessi e da quella per danni diretti ed indiretti a chiunque causati.

ARTICOLO 15

Il Concessionario e gli appaltatori sono obbligati al rispetto delle leggi di tutela del patrimonio archeologico, artistico e monumentale (legge 1.6.1939 n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni).

In tale materia l'Università potrà dettare al Concessionario prescrizioni sia in corso di progettazione che durante l'esecuzione dei lavori anche se in appalto.

Qualunque oggetto si rinvenga in occasione di scavi, demolizioni ed altre opere qualsiasi inerenti alla presente

concessione che abbia valore artistico, storico e/o archeologico, è soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge speciale sulle antichità e belle arti, il Concessionario e l'appaltatore saranno tenuti, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata partecipazione all'autorità competente e provvederanno, ove richiesto, al sollecito trasporto degli oggetti ritrovati nelle località che verranno loro indicate.

Il Concessionario curerà che negli eventuali contratti di appalto sia riportata la norma di cui al presente articolo per il rispetto della stessa da parte dell'appaltatore.

ARTICOLO 16

Il Concessionario e gli appaltatori si obbligano ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi di guerra e reduci.

Il Concessionario e gli appaltatori si obbligano altresì ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

Il predetto contratto collettivo e gli accordi locali

L'UFFICIALE ROGANTE

"IL RETTORE,"

VIANINI LAVORI S.p.A.

integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e sino alla loro sostituzione.

In caso di inadempimento degli obblighi sopra precisati, accertato dall'Università o segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si comunicherà, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e si procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario o l'appaltatore non potranno opporre eccezioni od avere titolo al risarcimento di danni o pagamenti di interessi. Il Concessionario e gli appaltatori saranno responsabili nei confronti dell'Università dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esimerà il Concessionario e l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiu-

dizio degli altri diritti dell'Università.

Il Concessionario curerà che negli eventuali contratti di appalto siano riportate le norme di cui al presente articolo per il rispetto delle stesse da parte dell'appaltatore.

L'UFFICIALE ROGANTE

ARTICOLO 17

Il Collaudo dei lavori, che potrà essere disposto anche in corso d'opera, sarà approvato dopo che il Concessionario avrà fatto pervenire il conto finale e la relazione di collaudo dell'opera.

IL RETTORE

La spesa del collaudo resterà a totale carico del Concessionario e non sarà in nessun caso compresa tra le somme da rimborsare elencate all'art. 12.

Dal collaudo dovrà risultare anche l'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione verso l'Università.

In sede di collaudo dovrà essere redatto anche apposito verbale di presa in consegna delle opere da parte dell'Università con la specificazione ed individuazione precisa dell'opera stessa.

VIANINI LAVORI S.p.A.

ARTICOLO 18 -

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne da ogni controversia (comprese quelle relative ad eventuali risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, ecc. da parte di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori anche se in appalto.

ARTICOLO 19 -

Le controversie tra l'Università ed il Concessionario, così durante l'esecuzione che al termine della presente Convenzione, non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio arbitrale che agirà a norma di diritto, giusto il vigente Capitolato Generale d'Appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.

Il Foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 20 -

Le controversie tra il Concessionario e l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori saranno regolate secondo il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 26.7.62 n. 1063.

Il Concessionario è tenuto ad inserire tale clausola nei contratti di appalto che, eventualmente stipulerà.

L'Università, in ogni caso rimarrà estranea alle controversie in parola essenzialmente per le spese che, in nessun caso, potranno essere incluse tra quelle da rimborsare al Concessionario.

ARTICOLO 21 -

L'Università, ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20.3.1895 n. 2248, si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, la concessione mediante il pagamento al Concessionario dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo

dell'importo delle opere non eseguite nell'ambito della fase affidata ed in corso di esecuzione.

Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel corso della progettazione con le predette modalità di rimborso.

In tale ultimo caso saranno riconosciute al Concessionario anche le spese fino ad allora sostenute purchè documentate e previste, mentre all'Università saranno consegnati gli elaborati così come fino ad allora redatti.

ARTICOLO 22 -

La presente convenzione, mentre è fin d'ora impegnativa per il Concessionario, lo sarà per l'Università soltanto dopo che sarà intervenuta la sua formale approvazione da parte del Ministero dei LL.PP.

ARTICOLO 23 -

La concessione potrà essere dichiarata decaduta, oltre che per l'inadempimento agli obblighi stabiliti dalle leggi o dalla presente convenzione, anche quando, a giudizio insindacabile dell'Università, il Concessionario, per negligenza o imperizia, comprometta, in qualunque fase, la progettazione dei lavori concessi, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dei lavori medesimi.

In caso di decadenza, il Concessionario avrà solo il diritto di rimborso delle spese e delle relative percentuali per la parte di progettazione eseguita e dei lavori effettuati regolarmente.

L'UFFICIALE ROGANTE

"IL RETTORE,"

MANINI LAVORI S.p.A.

In ogni caso il Concessionario sarà tenuto a rimborsare il maggiore onere che fosse per derivare all'Università dalla stipulazione di un nuovo affidamento.

ARTICOLO 24 -

Tutte le spese di redazione, registrazione fiscale, ecc. della presente convenzione sono a carico del Concessionario.

Non saranno rimborsate al Concessionario tasse od imposte che, a termine di legge, sono a carico dello stesso.

ARTICOLO 25 -

Agli effetti fiscali si dichiara che la presente convenzione è stipulata nell'interesse dello Stato e, pertanto, verrà registrata a norma dell'articolo 55 - sesto comma - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente atto è stato da me letto ai componenti che, da me interpellati lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.



Scritto da persona di mia fiducia a macchina in trentuno pagine per intero e fin qui della ventesima riga di un foglio.

VIANINI LAVORI S.p.A.

IL RETTORE

(Dott. Ing. SERGIO MARCHESI)

(Prof. ENRICO GARACI)



L'UFFICIALE ROGANTE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Sap. dott. Rosa Fusco Ciccone)